

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3651

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARRA, BAIAMONTE, TRANTINO, CARUSO,  
TRINGALI, PROIETTI, BONO, GIANNATTASIO**

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di decadenza dalla carica per i consiglieri regionali, provinciali e comunali, e agli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale

*Presentata il 6 maggio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Solo per recenti fatti di cronaca e sotto il *diktat* delle « onnipotenze » che siedono in alcuni dei palazzi delle procure (per fortuna pochi), il Governo della Repubblica, nei giorni scorsi, ha preannunciato un disegno di legge volto ad eliminare le vere ed intollerabili storture che si ricollegano all'istituto del « patteggiamento ».

Il primo firmatario della presente proposta di legge, sin dalla XII legislatura, aveva portato all'attenzione delle Camere i più gravi aspetti della questione (Atto Camera n. 3533 che non potè pervenire all'esame dell'Aula per il sopraggiungere dello scioglimento anticipato delle Camere).

Com'è noto, gli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale escludono che

con la sentenza di patteggiamento vengano irrogate pene accessorie, ma nulla dispongono sugli effetti penali diversi dalle pene accessorie e sulle sanzioni amministrative che dalla condanna per patteggiamento discendono. Facciamo un esempio: se una sentenza di patteggiamento della pena per il reato di « voto di scambio » condanna l'incolpato anche a due anni di reclusione ma lascia all'incolpato medesimo il seggio alla regione, alla provincia o al comune, si dà avallo ad un teorema disastroso per le sorti delle istituzioni.

Il teorema si pone nei seguenti termini:

a) il candidato senza scrupoli opera in campagna elettorale il voto di scambio;

b) ove eletto e incriminato patteggia la pena;

c) ammesso che la pena sia la massima (finanche due anni di reclusione) il consuntivo è vantaggioso per il reo e disastroso per le istituzioni se al reo rimane la titolarità del seggio fraudolentemente conseguito.

La Corte di cassazione nella più recente giurisprudenza (vedi la sentenza n. 1991 del 13 novembre 1993) ha superato la precedente restrittiva interpretazione di cui alla sentenza n. 14041 del 24 ottobre 1990 ed ha adesso affermato che « l'ordine di demolizione di cui all'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 — anche in caso di patteggiamento — è un atto dovuto per il giudice, avendo la demolizione natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria e ancorché non sia stato oggetto dell'accordo

trattandosi di provvedimento obbligatorio, sottratto alla disponibilità delle parti medesime ».

Non si capirebbe perché l'autore di un illecito edilizio dovrebbe subire un trattamento di maggiore rigore rispetto all'autore di gravi reati elettorali, quali quelli del « voto di scambio » o di un tutore dell'ordine reo di corruzione e che abbia patteggiato con il giudice la pena irrogata.

Restando all'ipotesi di patteggiamento di pena per il reato di voto di scambio, è senz'altro iniquo che il candidato eletto — dopo aver patteggiato la pena in quanto indagato di siffatto reato — conservi il seggio conseguito in frode alla legge.

Per le considerazioni che precedono abbiamo ritenuto di dar corso alla presentazione di un'apposita proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma 4-*octies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è aggiunto, il seguente:

« 4-*nonies*. Nei confronti dei candidati eletti consiglieri regionali, provinciali o comunali e che abbiano patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati richiamati dall'articolo 113 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 933, nonché dall'articolo 416-*ter* del codice penale, l'irrogazione a loro carico della sanzione amministrativa della decadenza dal seggio conseguito è atto dovuto del giudice che pronuncia la sentenza di patteggiamento, ancorché tale pronuncia non sia stata oggetto dell'accordo tra il pubblico ministero e il difensore dell'indagato ».

## ART. 2.

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: « In ogni caso il giudice con la sentenza di cui al comma 2 pronunciata nei confronti di pubblico amministratore o di pubblico dipendente, accusati dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali si procede, irroga la interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata da sei mesi a tre anni anche in assenza del consenso dell'imputato e del pubblico ministero ».

2. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « né l'applicazione di pene accessorie » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».